

**COMUNE DI SANT'ANTIOCO**  
**PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**

**REGOLAMENTO PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE E PER  
L'APPLICAZIONE DELLA  
RELATIVA TASSA**

APPROVATO CON DELIBERA N° 64 DEL 29/06/1995 PROVV.  
N° 1488 DEL CO.RE.CO. INTEGRATO  
CON C.C. N° 113 DEL 30/10/1995 MODIFICATO  
CON C.C. N° 38 DEL 28/02/1996.

|  |
|--|
| <p style="text-align:center"><b>CAPO I°</b><br/><b>CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED</b><br/><b>AREE PUBBLICHE</b></p> |
|--|

**ART. 1**  
**Disposizioni Generali**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

**ART. 2**  
**Occupazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

## **ART. 3**

### **Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve fare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale, la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

## **ART. 4**

### **Procedimento per il rilascio delle concessioni**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

## **ART. 5**

### **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene e edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre tutte le condizioni che riterrà opportuno sia per la conservazione dell'area che per tutela ambientale;
- d) a termine, per la durata di anni tre rinnovabili una sola volta per un solo anno;
- e) previo pagamento della relativa tassa.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

## **ART. 6**

### **Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti o di automezzi.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappannabile, dall'autorità comunale.

## **ART. 7**

### **Divieto temporaneo di occupazione**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

## **ART. 8**

### **Decadenza della concessione**

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

## **ART. 9**

### **Revoca della concessione**

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate non per necessità dei pubblici esercizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

## **ART. 10**

### **Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.

## **ART. 11**

### **Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali**

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, nonché il pagamento della tassa con l'applicazione dell'art. 53 D.L. 507/93.

|  |
|--|
| <b>CAPO II</b>   |
| <b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE<br/>PUBBLICHE</b> |

## **ART. 12**

### **Disposizioni generali**

Sono soggette alla Tassa Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del CAPO II del decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 come modificato dal D. Lgs. 28/12/1993, n° 566, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali

che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

## **ART. 13**

### **Graduatoria**

### **Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

#### **Strade, spazi ed aree pubbliche di I<sup>^</sup> categoria:**

Via Nazionale, Piazza Repubblica, Via Roma, Piazza Italia, Corso v. Emanuele, Piazza Umberto, Via Regina Margherita, Piazza de Gasperi, (asse centrale dell'abitato) Lungomare Cristoforo Colombo (dal palazzetto dello sport alla Via Cavour), Lungomare di Maladroxia e Coaquaddus.

#### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 2<sup>^</sup> categoria**

Vengono classificate nella 2<sup>^</sup> categoria le strade, spazi ed aree pubbliche di tutto il rimanente territorio.

## **ART. 14**

### **Criteria per la determinazione della tassa**

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determini autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

## **ART. 15**

### **Misurazione dell'area occupata - Criteri**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## **ART. 16**

### **Tariffe**

Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazione temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 4 ore: riduzione del 20 per cento;
- b) occupazioni da 4 a 9 ore: riduzione del 10 per cento;
- c) occupazioni da 9 a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 40 per cento. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

## **ART. 17**

### **Maggiorazioni e riduzioni**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 70%;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con opposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 20%;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50%.
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 70%;
- f) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30%.

## **ART. 18**

### **Denuncia e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31/dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro 30 giorni dell'anno successivo .

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al

comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto

se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

## **ART. 19**

### **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

Si uniforma alle disposizioni previste dall'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

## **ART. 20**

### **Sanzioni**

per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993, in particolare:

- a) per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprataxa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- b) per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta la soprataxa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- c) per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18 del presente regolamento, la soprataxa di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%;
- d) sulle somme dovute a titolo di tassa e soprataxa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

## **ART. 21**

### **Norme finali**

Viene abrogato il "regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 61 del 30/07/1962 e successive

modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme,

## **ART. 22**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08/06/1990 n° 142, e pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico  
Per ogni metro quadrato e per anno:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Categoria prima   | £.60.000 |
| Categoria seconda | £.50.000 |

- B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30%):

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Categoria prima   | £.42.000 |
| Categoria seconda | £.35.000 |

- C) Occupazione dei passi carrabili  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Categoria prima   | £.30.000 |
| Categoria seconda | £.25.000 |

- D) Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti:  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Categoria prima   | £.30.000 |
| Categoria seconda | £.25.000 |

- E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi:

Per ogni mq. E per anno (riduzione 70%)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Categoria prima   | £-18.000 |
| Categoria seconda | £.15.000 |

- F) Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. Per ogni Km lineare o frazione per anno:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Categoria prima   | £-400.000... |
| Categoria seconda | £.300.000    |

- G) Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio per anno:

|                |          |
|----------------|----------|
| Centro abitato | £.30.000 |
| Zona limitrofa | £.22.000 |

Sobborghi e zone periferiche      £.15.000.....

H) Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le solo colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Centro abitato               | £.100.000 |
| Zona limitrofa               | £. 60.000 |
| Sobborghi e zone periferiche | £. 30.000 |
| Frazioni                     | £. 15.000 |

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima £. 5.000

Categoria seconda £. 4.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, e la tariffa si applica in relazione alle seguenti fasce orarie:

#### 1^ CATEGORIA

Fino a 4 ore giornaliere £.4.500

Riduzione 20%

da 4 ore a 9 ore giornaliere £.4.000

Riduzione 10%

da 9 ore a 24 ore giornaliere £.5.000

Tariffa intera

#### 2^ CATEGORIA

Fino a 4 ore giornaliere £.3.600

Riduzione 20%

da 4 ore a 9 ore giornaliere £.3.200

Riduzione 10%

da 9 ore a 24 ore giornaliere £.4.000

Tariffa intera

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 50%)

Categoria prima £.2.500

Categoria seconda £.2.000

C) Per le occupazioni le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%

D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

E) Per le occupazioni del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

F) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 30%.

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- a) fino a 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Categoria prima   | £.20.000 |
| Categoria seconda | £.15.000 |

- b) Oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Categoria prima   | £.15.000 |
| Categoria seconda | £.10.000 |

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure e percentuali:

- a) fino a 90 gg.
- b) oltre i 90gg. E fino a 180gg.
- c) di durata superiore a 180gg.

H) Le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa rimane invariata.

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% con pagamento anticipato, a cadenza trimestrale per mercato settimanale o altre, entro i limiti sotto indicati:

- 1° trimestre entro il mese di Gennaio
- 2° trimestre entro il mese di Aprile
- 3° trimestre entro il mese di Luglio
- 4° trimestre entro il mese di Ottobre

Altresì, di stabilire che il contribuente è tenuto a sottoscrivere l'allegata convenzione.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%

Nota bene: per l'importi in euro "€" del presente regolamento vedasi in coda l'allegato tariffe TOSAP.-